

UNA LEGGE SENZA DELITTO?  
LA NUOVA NORMATIVA FRANCESE SUI SIMBOLI RELIGIOSI A SCUOLA  
TRA DIRITTO, POLITICA E LAICITA'

Herman Salton <sup>1</sup>

I. LA INVOLUZIONE FRANCESE?

Il 17 Marzo del 2004 il parlamento francese approvava in lettura definitiva la legge 228/2004 sui simboli religiosi a scuola, meglio conosciuta con il nome di legge "anti-velo". "Nelle scuole, nei collegi e nei licei pubblici", essa recita, indossare simboli o abiti attraverso i quali gli studenti manifestano ostensibilmente un'appartenenza religiosa è proibito<sup>2</sup>. La circolare di applicazione precisa che "ad essere proibiti sono i segni o abiti che inducono chi li indossa ad essere immediatamente riconosciuti per la propria appartenenza religiosa, come il velo islamico, qualunque nome gli si attribuisca, la kippa o una croce di dimensioni manifestamente eccessive"<sup>3</sup>. La nuova disposizione legislativa ha modificato il Codice dell'Educazione Nazionale e rappresenta l'epilogo di un lungo ed appassionato dibattito nazionale cominciato alla fine degli anni '80 e conclusosi quindici anni più tardi con un testo che ha destato scalpore all'estero ma che è stato tutto sommato ben recepito in terra di Francia. Voluta fin dal principio dagli insegnanti delle scuole secondarie sui quali si riversava, a causa alla precedente giurisprudenza del Consiglio di Stato, la responsabilità di decidere se il velo islamico potesse o meno essere ammesso in aula; ripetutamente chiesta dai parlamentari dell'UMP (*Union pour un Mouvement Parlementaire*) e, più recentemente, dai deputati socialisti; e reclamata a gran voce dagli elettori (secondo un sondaggio, 75% dei francesi è favorevole ad una tale disposizione<sup>4</sup>), l'adozione della legge è stata oggetto di un consenso quasi unanime. Con 494 voti a favore e 36 contrari all'*Assemblée Nationale* e 276 contro 20 al Senato, il parlamento francese ha in effetti dato l'impressione di un autentico plebiscito<sup>5</sup>: "Mi congratulo per il dialogo repubblicano che abbiamo portato avanti durante l'esame di questo progetto di legge"<sup>6</sup>, un soddisfatto Jean-Pierre Raffarin, Primo Ministro dell'epoca, disse subito dopo la votazione ai deputati che lo applaudivano. "Dopo questo dibattito, dopo un voto di queste proporzioni, la Francia e la laicità escono rafforzate"<sup>7</sup>. "Questo non è un testo della maggioranza ma di tutti i rappresentanti della Repubblica"<sup>8</sup>, gli fece eco un esponente dell'UMP alla Camera, il cui partito

---

<sup>1</sup> Dottore in Giurisprudenza (Trento). Graduate Student, Lancaster University (Regno Unito). Ricercatore presso Auckland University (Nuova Zelanda). Email: h.salton@auckland.ac.nz Internet: www.hermansalton.net/professional.htm. Nei mesi di Settembre ed Ottobre 2005 l'autore è stato *Visiting Researcher* presso il *Centre Asie-Europe* dell'*Institut d'Etudes Politiques de Paris (Sciences Po)* ed ha condotto ricerche sul tema del velo islamico presso l'Università di Parigi I (*Panthéon-Sorbonne*) ed il *Conseil d'Etat*. La mia ricerca a Parigi è stata finanziata dall'Università di Auckland e resa possibile dal contributo del Professor Mike Taggart ad Auckland, Didier Bigo a *Sciences Po* et Mme Véronique Bolhuis al Centro Asia-Europa di *Sciences Po*. L'autore desidera ringraziare per l'assistenza e le discussioni anche i seguenti membri del *Conseil d'Etat*: Rémi Schwartz, *Conseiller d'Etat*, Jean-Michel Belorgey, della Divisione Studi e Nicolas Georges, *Conseveateur*.

<sup>2</sup> « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement un appartenance religieuse est interdit ». JOURNAL OFFICIEL, *Loi n. 2004-228 du 15 Mars 2004, Encadrant, En Application du Principe de Laïcité, le Port de Signes ou de Tenues Manifestant une Appartenance Religieuse dans les Ecoles, Collèges et Lycées Publics*, Paris: Journal Officiel n.65, 17 Marzo 2004, 5190. Tutte le traduzioni sono dell'autore.

<sup>3</sup> « Les signes et tenues qui sont interdits sont ceux dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse tels que le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive ». JOURNAL OFFICIEL, *Circulaire Relative à la Mise en Oeuvre de la Loi n.2004-228 du 15 Mars 2004 Encadrant, en Application du Principe de Laïcité, le Port des Signes ou de Tenues Manifestant une Appartenance Religieuse dans les Ecoles, Collèges et Lycées Publics*, in JOURNAUX OFFICIELS, *Application du Principe de Laïcité*, cit, 324-5.

<sup>4</sup> LORCERIE, F. *La Politisation du Voile: L'Affaire en France, en Europe et dans le Monde Arabe*, Paris: L'Harmattan, 2005, 20.

<sup>5</sup> ASSEMBLEE NATIONALE, *Analyse du Scrutin*, in *Laïcité: Le Débat à l'Assemblée Nationale. Séances Publiques du 3 au 10 Février 2004*, Paris: La Documentation Française, 2004, 325-7 (da qui in poi, 'Débat').

<sup>6</sup> Raffarin, J.-P. In *Débat*, cit, 316.

<sup>7</sup> Ibidem.

<sup>8</sup> CLEMENT, P. In *Débat*, cit, 309.

votò la nuova norma con 330 voti a favore e solo 18 contrari. E la stessa musica provenne dai banchi dell'opposizione di sinistra: "Questa legge è divenuta necessaria", il leader del *Parti Socialiste* (PS) all'*Assemblée Nationale* dichiarò, "ed è esattamente per questo motivo che abbiamo affrontato la questione con uno spirito costruttivo e responsabile"<sup>9</sup>. Le cifre, ancora una volta, non lasciano dubbi: sui 140 voti espressi dal partito socialista, 140 furono favorevoli e solamente due parlamentari votarono contro<sup>10</sup>.

Almeno sul versante numerico, dunque, occorre rassegnarsi: la legge del 2004 non rappresenta un incidente di percorso ma è stata al contrario lungamente attesa in Francia e rappresenta l'apice di un'impresa politica che, come vedremo, trae le proprie origini da una serie di iniziative parlamentari cominciate negli anni '90 ed intensificatesi agli inizi del nuovo millennio. Questo consenso nazionale, però, non rende la norma francese più comprensibile agli occhi degli osservatori internazionali—tutt'altro: perché proibire i simboli religiosi 'ostensibili'? Al di là dei tre segni menzionati dalla circolare ministeriale, come è possibile distinguere con esattezza un simbolo religioso 'discreto' da uno 'ostensibile'? E perché, ci si chiede infine, accanirsi contro i segni religiosi ma permettere quelli politici o di altra natura? Se lo scopo dei deputati francesi era, come sembrano suggerire i dibattiti parlamentari, quello di produrre una legge-simbolo, di mandare un segnale forte alla Francia ed al mondo e di ribadire con forza l'esistenza di un'*exception française*, bisogna ammettere che ci sono riusciti.

Ma che tipo di segnale arriva esattamente da Parigi? Questo articolo suggerisce che si tratta di un messaggio al tempo stesso complesso e contraddittorio. Paese laico *par excellence*, la Francia non è certo nuova agli eccessi in materia religiosa. Per secoli considerata "la figlia maggiore della Chiesa"<sup>11</sup> a causa del fervore spirituale della sua gente e della determinazione dei propri governanti ad agire come braccio secolare del cattolicesimo, la Francia è stata al tempo stesso protagonista di alcuni tra gli episodi anti-religiosi ed anti-cattolici più virulenti d'Europa—episodi che hanno causato guerre civili e portato il paese sull'orlo dell'auto-distruzione<sup>12</sup>. Concepito dall'Illuminismo, sperimentato ma immediatamente abortito dalla Rivoluzione e realizzato compiutamente solo agli inizi del XX secolo, il divorzio tra stato francese e chiesa cattolica ha impiegato quindici secoli prima di materializzarsi—quindici secoli caratterizzati da una competizione perversa tra potere spirituale e temporale che giunse al termine, unilateralmente e con grande acrimonia, soltanto nel 1905<sup>13</sup>. Questa eredità storica—Pio VI definì notoriamente le libertà rivoluzionarie come "*mostruose*"<sup>14</sup> e la gerarchia cattolica impiegò vent'anni prima di accettare pienamente la separazione tra Chiesa e Stato<sup>15</sup>—si avverte ancora pesantemente in Francia e si è tradotta in un certo laicismo di stato nonché in un distacco, apparentemente sempre più marcato, della popolazione dal fatto religioso<sup>16</sup>. La legge francese, alcuni osservatori sostengono, non è altro che un'ulteriore espressione—l'ultima in ordine di tempo—di questo distacco.

---

<sup>9</sup> GALVANY, J. In *Débat*, cit, 313.

<sup>10</sup> Vedi *Analyse du Scrutin*, cit, 325-6.

<sup>11</sup> « La fille aînée de l'église ». In BRULEY, Y. *La Séparation des Eglises et de l'Etat: Les Textes Fondateurs*, Paris: Perrin, 2004, 162.

<sup>12</sup> Si vedano in materia i seguenti classici della storiografia francese: GOUBERT, P. *Initiation à l'Histoire de la France*, Paris: Tallandier, 1984, specialmente le pagine 13-37; MIQUEL, P. *Les Guerres de Religion*, Paris: Fayard, 1980, specialmente 7-29; VOVELLE, M. *La Révolution Contre l'Eglise: De la Raison à l'Etre Suprême*, Paris: Editions Complexe, 1988, specialmente 7-131; VOVELLE, M. *La Mentalité Révolutionnaire: Société et Mentalités Sous la Révolution Française*, Paris: Editions Sociales, 1985, specialmente 19-53; MIQUEL, P. *Histoire de la France*, Paris: Fayard, 1976, specialmente 43-5 e 157-164.

<sup>13</sup> Per un'analisi della questione si veda anche SALTON, H. *A Long Marriage of Convenience: The Origins and Historical Developments of the Church-State Relationship in France*, Auckland: Auckland University Law School, The New Zealand Postgraduate Law e-Journal, Issue 3, 2006.

<sup>14</sup> DANSETTE, A. *Histoire Religieuse de la France Révolutionnaire*, Paris: Flammarion, 1980, 68.

<sup>15</sup> Si veda il seguente passaggio scritto da Papa Pio X nella Bolla *Vehementer Nos*: « ...en vertu de l'autorité suprême que Dieu [m'] a conféré... [je] condamne la loi votée en France sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat comme profondément injurieuse vis-à-vis de Dieu... Nous la réprouvons et condamnons comme gravement attentatoire pour la dignité de ce siège apostolique, pour notre personne, pour le clergé et tous les catholiques français ». SCOT, J.-P. *L'Etat Chez Lui, l'Eglise Chez Elle: Comprendre la Loi de 1905*, Paris: Editions du Seuil, 2005, 275.

<sup>16</sup> In un mondo caratterizzato da una certa rinascita spirituale, i francesi sembrano guardare alla religione con un distacco crescente. Il numero di persone che si dichiarano atee è cresciuto dall'8% nel 1970 al 25% nel 1997 (ORMIÈRES, J.-L. *Politique et Religion en France*, Paris: Editions Complexe, 2002, 216); quello dei giovani che "*credono in Dio*" ha subito un tracollo dal 79% nel 1977 al

Quest'analisi per certi versi corretta non ci consente tuttavia di evidenziare a sufficienza quella che pare essere la domanda di fondo riguardo alla nuova legislazione: si tratta davvero di una disposizione di portata generale—un prodotto della specificità laica transalpina—contro i simboli religiosi a scuola, oppure siamo di fronte ad una legge contro il velo islamico risultante da un senso di insicurezza ed islamofobia? L'articolo si propone di rispondere a questa domanda. Dopo una breve analisi della controversia giuridica antecedente l'approvazione della nuova normativa, esso analizzerà il lavoro svolto dal parlamento francese poi sfociato nella legge 228/2004 e mostrerà che quest'ultima è il frutto di un autentico consenso politico che riflette la volontà della maggioranza della popolazione. L'articolo sottolineerà anche che un'analisi meramente giuridica è insufficiente a comprendere il provvedimento legislativo francese: dietro il suo linguaggio secco ed apparentemente semplice, infatti, si nascondono numerosi problemi interpretativi che possono venire risolti solo da uno studio dei dibattiti parlamentari. Questi ultimi, però, lungi dal sgombrare l'orizzonte dalle accuse di parzialità rivolte da numerosi osservatori, gettano come vedremo una luce sinistra sui motivi che hanno condotto all'adozione della legge e rappresentano forse il punto più debole—e per certi aspetti anche tragico—del nuovo provvedimento francese sui simboli religiosi a scuola.

## 2. DIRITTO FRANCESE E VELO ISLAMICO PRIMA DEL 2004: TENTENNAMENTO O TOLLERANZA?

Le origini dell'*affaire* francese sul velo islamico rimontano alla fine degli anni '80, quando alcune studentesse delle scuole superiori decisero di recarsi in classe con un foulard in testa come segno della loro fede nell'Islam. Questi episodi numericamente marginali<sup>17</sup> ma simbolicamente significativi crearono presto un senso di inquietudine tra professori e capi d'istituto, un sentimento che raggiunse l'apice nel 1989 quando il preside di una scuola suburbana di *Créteil*, nel dipartimento dell'*Oise*, decise, dopo aver consultato la comunità educativa, di vietare il velo e rifiutare l'ammissione in classe di tre studentesse recalcitranti. A causa della complessità della questione e del fatto che l'Islam, con i suoi cinque milioni di persone, è di gran lunga la seconda religione della Francia, l'episodio di *Créteil* assunse ben presto una risonanza mediatica nazionale<sup>18</sup>. Investito della questione, l'allora Ministro dell'Educazione Lionel Jospin chiese un parere giuridico ("*avis*") al Consiglio di Stato, la più alta istanza di giurisdizione amministrativa in Francia. Il Ministro Jospin desiderava sapere, in particolare, "Se, tenuto conto della Costituzione, delle leggi repubblicane e delle regole dell'organizzazione scolastica nazionale, indossare segni di appartenenza ad una comunità religiosa è o no compatibile con il principio di laicità"<sup>19</sup>.

Quella di Jospin era tutt'altro che una domanda retorica. Da una parte la Francia è la patria della laicità—e quest'ultima fu proclamata proprio a scuola attraverso una serie di misure educative e legislative ferocemente osteggiate dalla gerarchia cattolica. Già nel 1882, per esempio, una legge stabiliva che "nelle scuole primarie, l'insegnamento religioso è impartito al di fuori degli edifici e dei programmi scolastici"<sup>20</sup> mentre, nello stesso anno, un'altra disposizione legislativa disponeva che "nelle scuole di

---

46% nel 1997 (*ibidem*); una maggioranza della popolazione crede che la religione non sia importante (57% against 41%) (LE MONDE DES RELIGIONS, *Pourquoi le XXI Siècle Est Religieux*, Paris: Le Monde, 2005, 41); e il numero di persone che si dichiarano cattoliche è in rapida diminuzione (PELLETIER, D. *Les Catholiques en France Depuis 1815*, Paris: La Découverte, 1997, 99). Un'indagine effettuata nel 2005 sembra confermare queste tendenze: il 48% dei francesi (contro il 26%) ha confessato di essere "*meno interessato di prima*" al fenomeno religioso (LE MONDE DES RELIGIONS, *cit.*, Tabella 6) ed una maggioranza della popolazione ritiene che il peso dato alla religione dalla società sia "*troppo importante*". (*Ibid.*, Tabella 2 e pagina 38).

<sup>17</sup> Per un'analisi numerica della controversia si veda LAROQUE, M. *Le Principe de Laïcité et les Signes d'Appartenance à une Communauté Religieuse*, Actualité Juridique du Droit Administratif (AJDA), 20 Gennaio 1990, 42.

<sup>18</sup> Sulla mediatizzazione della questione del velo islamico in Francia si veda l'eccellente DELTOMBE, T. *L'Islam Imaginaire: La Construction Médiatique de l'Islamophobie en France, 1975-2005*, Paris: La Découverte, 2005, specialmente 98-121.

<sup>19</sup> MESSNER, F - PRELOT, P.H. - WOEHRLING, J.M. - RIASSETTO, I. *Traité de Droit Français des Religions*, Paris: Editions du Juris-Classeur, 2003, 1134.

<sup>20</sup> CONSEIL D'ETAT, *Avis n.346.893 du 27 Novembre 1989*, Assemblée Générale (Section de l'Intérieur), in CONSEIL D'ETAT, *Jurisprudence du Conseil d'Etat sur le Port du 'Foulard Islamique' dans les Etablissements Scolaires*, Centre de Documentation du Conseil d'Etat, 1997 (documento non pubblicato fornito all'autore dal Centro di Documentazione del Consiglio di Stato, § 1.

ogni ordine e grado, le attività didattiche sono affidate esclusivamente a personale laico”<sup>21</sup>. Questa enfasi secolare si tradusse più tardi nella Costituzione del 1946—la quale afferma che “l’organizzazione di un sistema educativo pubblico, libero e laico a tutti i livelli è un dovere dello stato”<sup>22</sup>—per poi trionfare con la Costituzione del 1958, il cui primo articolo definisce la Francia come “...una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale”<sup>23</sup>. Il sistema educativo francese è dunque considerato un vero e proprio simbolo dell’emancipazione della *République* nei confronti di quello che veniva considerato l’oscurantismo religioso di Roma, e non è certo un caso che la questione del velo si sia presentata nelle aule scolastiche.

Eppure la Francia non è solo la nazione laica per eccellenza—é anche il paese dell’Illuminismo, della Rivoluzione Francese e dei diritti umani. Espressione di una terra rivoluzionaria nella storia come nello spirito, il sistema giuridico della Francia moderna riflette perfettamente questa eredità garantista e guarda alla libertà di coscienza come ad uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano: “Nessuno va disturbato nelle proprie opinioni, incluso quelle religiose, nella misura in cui la loro manifestazione non turba l’ordine pubblico”<sup>24</sup>, recita la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789. Anche se tuttora perfettamente applicabile, questo testo venne confermato più tardi dalla Costituzione del 1958 secondo la quale “La Francia garantisce l’eguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini, senza distinzione di origine, razza o religione. Essa rispetta tutte le fedi religiose”<sup>25</sup>. Quanto alla tanto declamata ‘Bibbia della laicità francese’, la legge sulla separazione tra Chiesa e Stato del 1905, anch’essa in realtà comincia con un messaggio di tolleranza religiosa: “La Repubblica assicura la libertà di coscienza”, recita il primo comma del primo articolo, e “garantisce la libera espressione religiosa con le sole restrizioni previste in materia di ordine pubblico”<sup>26</sup>. Tale regime giuridico è stato poi ulteriormente consolidato da una serie di norme europee<sup>27</sup> ed internazionali<sup>28</sup> che fanno ormai parte a pieno titolo del diritto costituzionale francese.

Considerato questo quadro legislativo sensibile alle libertà individuali, non sorprende che il Consiglio di Stato, il 17 Novembre 1989, abbia risposto al Ministro Jospin con un parere positivo che rappresentò per molti anni l’unico riferimento giuridico in materia di simboli religiosi a scuola ma che, come vedremo, fu presto oggetto di critiche da parte del mondo politico francese. “La libertà riconosciuta agli studenti comporta il diritto di manifestare le loro credenze religiose all’interno degli edifici scolastici”, l’istituzione di *Palais Royal* scrisse in Assemblea Plenaria, “nel rispetto del pluralismo e dell’altrui libertà, e nella misura in cui ciò non compromette le attività didattiche, il contenuto dei programmi d’insegnamento e l’obbligo di assiduità alle lezioni”<sup>29</sup>. Di conseguenza, continuava il parere,

---

<sup>21</sup> Ibidem.

<sup>22</sup> « L’organisation de l’enseignement publique gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat » See COSTITUZIONE DEL 1946, Articolo 13, in MELIN-SOUCRAMANIEN, cit, 16.

<sup>23</sup> “La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale”. CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, in MELIN-SOUCRAMANIEN, cit, 27.

<sup>24</sup> « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre établi par la loi ». DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DU 1789, Article 10. In MELIN-SOUCRAMANIEN, F. *Constitution de la République Française*, Paris: Dalloz, 2005, 7.

<sup>25</sup> “[La France] assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, Article 1. In MELIN-SOUCRAMANIEN, cit, 28.

<sup>26</sup> « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre publique ». LOI DU 9 DECEMBRE 1905 CONCERNANT LA SEPARATION DES EGLISES ET DE L’ETAT, in BRULEY, Y. *La Séparation des Eglises et de l’Etat : Les Textes Fondateurs*, cit, 435.

<sup>27</sup> Si vedano in particolare gli articoli 9 (libertà di pensiero, coscienza e religione con le sole restrizioni della sicurezza, dell’ordine pubblico, della salute, della morale e degli altrui diritti) e l’Articolo 14 (libertà di coscienza senza distinzione di sesso o religione) della Convenzione Europea per i Diritti Umani. CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS (1950), Article 9, in GANDHI, P.R. *International Human Rights Documents*, London: Blackstone, 2000, 195.

<sup>28</sup> Si vedano in particolare gli articoli 2 e 18 della Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici. INTERNATIONAL COVENANT FOR CIVIL AND POLITICAL RIGHTS, in GANDHI, cit, pp.63-76.

<sup>29</sup> « La liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté d’altrui, et sans qu’il soit porté atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des programmes et à l’obligation d’assiduité”. CONSEIL D’ETAT, *Avis n.346.893 du 27 Novembre 1989*, Assemblée Générale (Section de l’Intérieur), in CONSEIL D’ETAT, *Jurisprudence du Conseil d’Etat sur le Port du ‘Foulard Islamique’ dans les Etablissements Scolaires*, cit, § 1.

“il fatto di indossare, da parte degli studenti, segni con i quali intendono manifestare la loro appartenenza ad una religione non è, di per sé stesso, incompatibile con il principio di laicità nella misura in cui ciò costituisce un esercizio della libertà di espressione e della manifestazione di credenze religiose”<sup>30</sup>. Memore della forte tradizione laica della Francia, tuttavia, l’Alta Corte amministrativa imponeva allo stesso tempo una serie di paletti all’espressione religiosa: “Questa libertà”, scrissero i giudici, “non può consentire agli studenti di indossare segni di appartenenza religiosa che per la loro natura, per le condizioni nelle quali essi sono individualmente o collettivamente portati, o per il loro carattere ostentatorio o rivendicativo, costituiscano un atto di pressione, provocazione, proselitismo o propaganda, mettano in pericolo la dignità o la libertà dello studente o di altri membri della comunità educativa, compromettano la loro salute o sicurezza, perturbino lo svolgimento delle attività didattiche ed il ruolo educativo dell’insegnamento, ed infine disturbino l’ordine nella scuola o il normale funzionamento del servizio pubblico”<sup>31</sup>.

Come ogni altro segno religioso, i giudici conclusero, il velo islamico non è di per sé incompatibile con il principio di laicità e deve dunque essere ammesso in classe—a meno che il comportamento della persona che lo indossa non integri una delle situazioni sopracitate, nel qual caso esso *può* essere proibito. Ad ogni modo, il Consiglio di Stato concluse, sono i capi d’istituto e le commissioni disciplinari delle varie scuole che devono valutare ogni caso *individualmente*: “La faccenda del velo islamico non è una questione di principio ma va valutata caso per caso”, il Commissario di Governo scrisse, “e nessuna interdizione generale può dunque essere accettata”<sup>32</sup>. La tolleranza era dunque la regola—quattro esclusioni di studentesse su cinque furono dichiarate illegittime dal Consiglio di Stato negli anni ‘90<sup>33</sup>—mentre la proibizione del velo venne ammessa, in conformità al diritto nazionale ed internazionale, solo quando questo simbolo arrecava disturbo all’ordine pubblico<sup>34</sup> o si traduceva in una minaccia per la sicurezza degli altri studenti<sup>35</sup> oppure in una violazione dell’obbligo di assiduità alle lezioni<sup>36</sup>. Il problema non è il simbolo religioso in sé, il Consiglio di Stato ribadì ripetutamente, ma il comportamento dello studente che lo indossa.

Negli anni successivi questa posizione di moderazione fu confermata con forza dalla giurisprudenza amministrativa: “Non è ancora stata evidenziata a sufficienza la distinzione tra gli obblighi degli studenti e quelli degli insegnanti”, il Consiglio di Stato scrisse per esempio in un’importante decisione del 1992. “Poiché l’insegnamento deve essere laico, l’obbligo di neutralità è assoluto per gli insegnanti i quali non possono esprimere la loro fede religiosa durante le attività didattiche. Per quanto riguarda gli studenti, però, la regola è la libertà di coscienza e questo comporta che [l’obbligo di laicità] non può essere imposto agli allievi, i quali hanno come solo limite alla loro libertà di espressione [il dovere di non

---

<sup>30</sup> « ...le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n’est pas, par lui-même, incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l’exercice de la liberté d’expression et de manifestation de croyances religieuses”. CONSEIL D’ETAT, *Avis n.346.893 du 27 Novembre 1989*, cit, § 1.

<sup>31</sup> « ...cette liberté ne saurait permettre aux élèves d’arborer des signes d’appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement et le rôle éducatif des enseignements, enfin troubleraient l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement normal du service public ». CONSEIL D’ETAT, *Avis n.346.893 du 27 Novembre 1989*, cit, § 1.

<sup>32</sup> In HAFIZ, C.- DEVERS, G. *Droit et Religion Musulmane*, Paris: Dalloz, 2005, 197.

<sup>33</sup> Si veda sul punto HAUT CONSEIL A L’INTEGRATION, *L’Islam dans la République: Rapport au Premier Ministre*, Paris: Documentation Française, 2001, 240.

<sup>34</sup> Si veda per esempio CONSEIL D’ETAT, *Association ‘Un Sysiphe’*, 10 Luglio 1995, *Actualité Juridique Droit Administratif*, 1995, p.644, *Concl R Schwartz*; *Rec CE* p.292.

<sup>35</sup> Si veda sul punto FERRARI, A. *Laïcité et Voile Islamique en France au Début du Nouveau Millénaire*, Paris: Migrations Société, vol. 16, n.96, Novembre-Dicembre 2004, 86.

<sup>36</sup> CONSEIL D’ETAT, *Ministre de l’Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie c/ M et Mme Aït Ahmed*, 20 Ottobre 1999, n. 181 486. Si veda anche CONSEIL D’ETAT, *Ligue Islamique du Nord, Wissaadane et Jeouit*, cit. ; CONSEIL D’ETAT, *Ministre de l’Education Nationale c/ M et Mme Aït Maskour*, 15 Gennaio 1997, req. n 172 937 ; ed infine CONSEIL D’ETAT, *M et Mme Aoukili*, 10 Marzo 1995, n. 159 981, dove i giudici scrissero che “l’uso del velo è incompatibile con la buona partecipazione alle classi di ginnastica e di sport”.

violare] i diritti degli altri studenti”<sup>37</sup>. Questa attitudine di cautela fu difesa strenuamente dal Consiglio di Stato fino all’adozione della legge del 2004 ma venne presto considerata insoddisfacente dai capi d’istituto e dagli uomini politici, i quali chiedevano sempre più a gran voce la pura e semplice proibizione dei simboli religiosi nelle scuole francesi. Come ha osservato opportunamente un autore, “Dopo aver consultato i giudici, il potere politico fu vivamente imbarazzato dalla loro risposta”<sup>38</sup>. Un cambiamento radicale di posizione era dunque nell’aria, e fu presto chiaro che questo si sarebbe prodotto con o senza il consenso dei giudici.

### 3. LA POLITICA SI BEFFA DEL DIRITTO: LA DECISIONE DI PROIBIRE IL VELO ISLAMICO NELLE SCUOLE FRANCESI

#### 3.1. *Pars Destruens*: il Disfacimento della Posizione del Consiglio di Stato

Gli eventi successivi alla presa di posizione del Consiglio di Stato del 1989 dimostrarono che l’attitudine di cautela e moderazione adottata dalla giurisdizione amministrativa nei confronti dei simboli religiosi a scuola era lungi dall’incontrare il favore degli uomini politici. “Quando un conflitto emerge riguardo ad un segno religioso”, il Ministro Jospin scrisse in una circolare interpretativa spedita ai capi d’istituto appena due settimane dopo la decisione amministrativa, “un dialogo deve immediatamente essere intrapreso con lo studente ed i genitori in modo tale che, nell’interesse dell’allievo e per il buon funzionamento delle attività scolastiche, si rinunci a questi simboli religiosi”<sup>39</sup>. Era dunque nella rinuncia al velo che, secondo il Ministro, una soluzione al problema andava trovata—un’interpretazione alquanto originale per una decisione giurisprudenziale che il Consiglio di Stato voleva caratterizzata da tolleranza piuttosto che da proibizionismo.

Cinque anni dopo la Circolare Jospin, la svolta decisiva verso una direzione ancora più restrittiva della libertà religiosa intervenne con la Circolare Bayrou, la quale associò per la prima volta velo islamico ed immigrazione. “L’idea francese di Repubblica”, scrisse nel 1994 l’allora Ministro dell’Educazione François Bayrou, “rigetta l’esplosione della nazione in comunità separate ed indifferenti l’una verso l’altra...La nazione non è solo un gruppo di cittadini che posseggono dei diritti individuali, è anche una comunità di destino”<sup>40</sup>. Il dibattito sui segni religiosi a scuola, fin qui faccenda eminentemente giuridica, si era improvvisamente trasformato in una questione d’integrazione delle minoranze—e la vicenda del velo, da legale, divenne eminentemente politica. La Circolare introdusse anche un’importante novità nel panorama giuridico francese—l’idea di segni religiosi proibiti in sé, indipendentemente dal comportamento dello studente che li indossa—novità che sarebbe trionfata apertamente nel 2004 con la legge 228. “Non è possibile accettare...la presenza e moltiplicazione di segni così ostentatori che il loro significato si riassume precisamente nel separare alcuni studenti dalle regole comuni dell’educazione scolastica”<sup>41</sup>, concludeva il Ministro. “Questi segni sono di per sé stessi segni di proselitismo”<sup>42</sup>. Anche se la Circolare si guardava bene dal nominare direttamente il velo islamico, essa fu subito interpretata come un’indiretta proibizione di quei simboli religiosi che manifestano un’attaccamento ad una certa comunità—tra cui, appunto, la kippa ebraica ed il foulard islamico.

Come è facile immaginare, il Consiglio di Stato non apprezzò affatto l’intervento del Ministro Bayrou—e lo mise in chiaro nel 1996 quando i giudici ebbero occasione di ribadire con forza la loro posizione secondo la quale una proibizione di qualsiasi simbolo religioso in generale—e del velo islamico

<sup>37</sup> CONSEIL D’ETAT, *Kherouaa et Autres*, 2 Novembre 1992, AJDA 1993, p.833.

<sup>38</sup> FERRARI, A. cit, 93.

<sup>39</sup> « Lorsqu’un conflit surgit à propos du port des signes d’appartenance religieuse...le dialogue doit être immédiatement engagé avec le jeune et ses parents afin que, dans l’intérêt de l’élève et le souci du bon fonctionnement de l’école, il soit renoncé au port de ces signes ». MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, *Circulaire du 12 Décembre 1989*, cit, 330.

<sup>40</sup> See MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, *Circulaire n. 1649 du 20 Septembre 1994 Relative à la Neutralité de l’Enseignement Public: Port de Signes Ostentatoires dans les Etablissements Scolaire*, in JOURNAUX OFFICIELS, *Application du Principe de Laïcité dans les Ecoles, les Collèges et les Lycées Publics*, Paris: Editions des Journaux Officiels, 2005, 337-8.

<sup>41</sup> Ibidem.

<sup>42</sup> Ibidem.

in particolare—era e restava illegittima nonché contraria al diritto francese ed internazionale: “Il velo islamico non può essere considerato come un segno per sua natura ostentatorio o di protesta”, la giurisdizione parigina ribadì, “e [non costituisce] di per sé un atto di pressione o proselitismo”<sup>43</sup>. Ancora una volta, dunque, i giuristi si opponevano ad un divieto generale che consideravano illegittimo e contrario alle regole del diritto sia interno che comunitario.

Ma, ancora una volta, i politici non tardarono ad intervenire. Agli inizi del nuovo millennio le critiche nei confronti del Consiglio di Stato—e l’opposizione popolare al velo islamico a scuola—divennero in effetti talmente forti da permeare la quasi totalità del sistema politico francese, soprattutto quando i Socialisti, dopo molte esitazioni, si accodarono alla richiesta dei parlamentari della maggioranza nel chiedere una disposizione legislativa in materia<sup>44</sup>. Nonostante l’apparente diminuzione del numero di veli nelle scuole francesi<sup>45</sup>, infatti, l’istituzione di *Palais Royal* veniva sempre più accusata di timidezza e di lasciare la pesante reponsabilità di una decisione sul velo ai capi d’istituto ed agli insegnanti. L’11 Settembre avendo contribuito a rinforzare l’allerta nei confronti dell’estremismo islamico, il balletto di proposizioni legislative contro i simboli religiosi a scuola cominciò e quello che era iniziato come un dibattito giuridico si trasformò in una questione puramente politica che venne conclusa nel 2004 con la scelta di bandire velo ed altri segni ‘ostensibili’ dalle aule scolastiche francesi.

### 3.2. *Pars Constituens*: Proposte di Legge sui Simboli Religiosi a Scuola

Come per l’adozione della legge 228, le proposte legislative in materia di segni religiosi a scuola furono caratterizzate da uno spirito fortemente *bi-partisan*. Nell’agosto del 2002 un parlamentare della maggioranza presentò un progetto di legge che suggeriva di proibire “tutti quei segni ostentatori che esprimono un’appartenenza o un proselitismo religioso, filosofico o politico all’interno degli edifici scolastici”<sup>46</sup>. Nel Dicembre dello stesso anno fu il turno di un altro parlamentare—questa volta affiliato all’UDF (*Union pour la Démocratie Française*)—di suggerire draconicamente “la proibizione di ogni manifestazione di appartenenza politica o religiosa a scuola”<sup>47</sup>, mentre nel maggio del 2003 il Senato fu chiamato ad esprimersi su un progetto a metà strada tra la proibizione di simboli ‘ostentatori’ ed un divieto totale: “Tutti i segni visibili, espressione di un’appartenenza religiosa o politica, sono proibiti”<sup>48</sup>, il documento recitava. Il concetto di ‘visibilità’—un termine che ritornerà spesso nella discussione parlamentare della legge 228—entrava così nel dibattito politico francese.

Anche se questi interventi furono significativi, la vera svolta in termini numerici venne dai Socialisti. Il loro partito aveva inizialmente manifestato ostilità per una legislazione in materia, ma nel Maggio del 2003, durante una *convention* a Digione, un numero considerevole di esponenti manifestò il loro favore per una legge sui simboli religiosi a scuola. L’incontro di Digione fu seguito, nel Settembre dello stesso anno, da un progetto di legge presentato da sei senatori socialisti: “Ogni segno politico, sindacale,

---

<sup>43</sup> CONSEIL D’ETAT, *Ligue Islamique du Nord, Wissaadane et Jeouit*, 27 Novembre 1996, JCP G 1997- II 22808, nota di SEILLER, B. *Le Port des Signes Extérieurs de Conviction Religieuses à l’Ecole. Une Jurisprudence Affirmée, une Jurisprudence Contestée*, *Revue Française de Droit Administratif*, vol.13, n.1, Gennaio-Febrero 1997, 151-172.

<sup>44</sup> “All’epoca non avevamo la stessa percezione del pericolo posto dall’estremismo islamista”, ebbe modo di dire un deputato socialista. “Siamo forse stati un pò ingenui”. In ZOUARI, F. *Ce Voile qui Déchire la France*, Paris: Ramsay, 2004, 180. Sul punto si veda anche MANCERON, G. *Opinion Publique et Forces Politiques: Le Débat dans le Champ Politique Français*, in LORCERIE, F. *La Politisation du Voile: L’Affaire en France, en Europe et dans le Monde Arabe*, cit, 65.

<sup>45</sup> LORCERIE, F. *A l’Assaut de l’Agenda Public: La Politisation du Voile Islamique en 2003-2004*, in LORCERIE, cit, 20.

<sup>46</sup> « ...le port de tout signe ostentatoire d’appartenance ou de prosélytisme religieux, philosophique ou politique dans l’enceinte des établissements d’enseignement ». ASSEMBLEE NATIONALE, *Proposition de Loi Visant à Garantir la Laïcité et la Neutralité du Service Public de l’Education*, Progetto di Legge n.172 introdotto da Jacques Myard (UMP).

<sup>47</sup> « ...interdire toute manifestation d’appartenance politique ou religieuse dans l’enceinte des établissements scolaires publics ». ASSEMBLEE NATIONALE, *Proposition de Loi Relative au Respect du Principe de Laïcité dans le Cadre Scolaire*, Proposta di Legge n.500 introdotta da Maurice Leroy (UDF).

<sup>48</sup> SENAT, *Proposition de Loi Visant à Garantir le Respect du Principe de Laïcité au Sein de l’Ecole Publique et de la Fonction Publique*, Progetto di Legge n. 288 introdotto da François Autain, Jean-Yves Autexier e Paul Loridant (*Communistes, Républicains et Citoyens*).

associativo o religioso apparente e di qualsiasi natura”<sup>49</sup> va proibito, si leggeva in questa proposta, perché rappresenta una minaccia per l’ambiente scolastico e per il regolare svolgimento delle attività didattiche.

La fine del 2003 fu caratterizzata da una moltiplicazione delle proposte legislative in materia di simboli religiosi a scuola. In Novembre, per esempio, un progetto di più ampio respiro fu presentato dai socialisti, i quali suggerirono questa volta l’introduzione nei programmi scolastici dello studio della laicità e della storia delle religioni ma affiancarono a questa disposizione ‘positiva’ una misura restrittiva che prevedeva il divieto di indossare “simboli religiosi, politici o filosofici...all’interno degli edifici scolastici e durante le attività didattiche esterne organizzate dalla scuola”<sup>50</sup>. Pochi giorni prima della fine dell’anno, infine, un’altra proposta di legge fu presentata da un deputato della maggioranza che esigeva da parte degli studenti “scelte comportamentali e vestimentarie rispettose del principio di laicità e consone alle attività ed ai luoghi di insegnamento pubblico”<sup>51</sup>.

Anche se nessuna di queste proposte fu tramutata in legge, il sasso era oramai stato lanciato e ciò che mancava era solo una decisione politica da parte delle più alte sfere di governo a favore di una legislazione sui simboli religiosi a scuola. Questa decisione arrivò il 17 Dicembre 2003 quando il Presidente Jacques Chirac, in un discorso applaudito dalla quasi totalità del panorama politico francese, annunciò l’introduzione di un progetto di legge che proibiva in tutte le scuole pubbliche quei “segni che manifestano ostensibilmente un’appartenenza religiosa”<sup>52</sup>. Qualche giorno dopo, il Primo Ministro Raffarin introduceva in Parlamento quella che sarebbe divenuta, solo tre mesi più tardi, la legge 228 del 2004. La parola passava ora nuovamente ai politici ed il sipario sui dibattiti parlamentari si poteva finalmente alzare.

#### 4. LO SPETTACOLO COMINCIA: I DIBATTITI PARLAMENTARI SULLA LEGGE 228/2004

La discussione in aula sul progetto di legge n. 1378 fu aperta dal Primo Ministro il 3 Febbraio 2004, durò circa una settimana e, per usare le parole del Presidente dell’*Assemblée Nationale*, ebbe luogo in “*un clima di libertà, attenzione e tolleranza*”<sup>53</sup>. Essa attirò anche un interesse popolare e mediatico senza precedenti, testimoniato dal numero record di oltre 120 interventi parlamentari.

##### 4.1. La Posizione del Governo

Nel suo discorso introduttivo, Jean-Pierre Raffarin ricordò innanzitutto la centralità, non solo per la legislazione in esame ma per la Francia in generale, della laicità. Quest’ultima, che il Primo Ministro definì “una tradizione, un modo di vita ed una promessa di libertà”<sup>54</sup>, è a suo avviso “la spina dorsale

---

<sup>49</sup> « ...tout signe politique, syndical, associatif ou religieux apparent de quelle nature que ce soit ». SENAT, *Proposition de Loi Relative à la Sécularisation des Rituels Civils dans la République et au Respect de la Neutralité de l’Etat et des Services Publics*, Progetto di Legge n.432 introdotto da Michel Charasse, Jean Louis Carrère, Alain Journet, Jean-Marc Pastor, Guy Penne e Josette Durrieu (PS).

<sup>50</sup> « ...le port apparent de signes religieux, politiques ou philosophiques...dans l’enceinte des établissements publics d’enseignement ainsi que dans toutes les activités extérieures organisées par eux ». SENAT, *Proposition de Loi Relative au Renforcement du Principe de Laïcité à l’Ecole*, Proposta di Legge n.68 introdotta il 14 Novembre 2003 da Serge Lagache (PS). Una proposta simile fu presentata anche all’*Assemblée Nationale*. Si veda ASSEMBLEE NATIONALE, *Proposition de Loi Visant à Interdire le Port Apparent de Signes Religieux, Politiques ou Philosophiques à l’Ecole*, Proposta di Legge n. 1227 introdotta il 18 Novembre 2003 da Jack Lang (PS).

<sup>51</sup> « ...un comportement et des choix vestimentaires respectueux du principe de laïcité propres aux activités et aux lieux d’enseignement public ». ASSEMBLEE NATIONALE, *Proposition de Loi Portant sur le Respect du Principe de Laïcité dans les Etablissements d’Enseignement Public*, Progetto di Legge n. 1302 introdotto il 17 Dicembre 2003 da Laurent Hénart (UMP).

<sup>52</sup> CHIRAC, J. *Discours Prononcé par M Jacques Chirac, Président de la République, Relatif au Respect de la Laïcité dans la République*, in *Application du Principe de Laïcité dans les Ecoles, Collèges et Lycées Publics*, cit., 7. Il Presidente definì i segni ostensibili come quelli “che inducono qualcuno ad essere immediatamente riconosciuto per la propria appartenenza religiosa”.

<sup>53</sup> DEBRE, J.L. In *Débats*, 5. Salvo espressa menzione in senso contrario, le citazioni di questa sezione sono estratte da ASSEMBLEE NATIONALE, *Laïcité: Le Débat à l’Assemblée Nationale, Séances Publiques du 3 au 10 Février 2004*, Paris: La Documentation Française, 2004 (‘Débats’).

<sup>54</sup> RAFFARIN, J.P. In *Débats*, 13.

della Repubblica Francese”<sup>55</sup> e costituisce la *raison d'être* del progetto di legge presentato al Parlamento. Ma nell'intervento del Primo Ministro il tema della laicità venne fortemente collegato a quello dell'immigrazione—e questa, a sua volta, fu presto associata all'Islam: “La questione posta dal testo che vi introduco oggi”, Raffarin aggiunse rivolgendosi ai deputati, “implica niente meno che la solidità dei nostri valori, la nostra capacità di dividerli con coloro che ci hanno raggiunto più di recente e l'abilità della Francia ad agire secondo le proprie convinzioni, senza debolezze”<sup>56</sup>. Il capo del governo, inoltre, non impiegò molto tempo a riconoscere che la proposta di legge era nata come risposta agli incidenti sul velo islamico e che, conseguentemente, essa era stata formulata con questo simbolo religioso in mente: “Dobbiamo riconoscere che alcuni segni religiosi, tra cui il velo islamico, si moltiplicano nelle nostre scuole”<sup>57</sup>, Raffarin dichiarò prima di essere interrotto dagli applausi. “Questi segni acquiscono un significato politico e non possono più essere considerati come simboli personali di appartenenza religiosa”<sup>58</sup>.

Il Primo Ministro si disse a conoscenza delle critiche rivolte alla proposta di legge e delle delicate questioni di libertà religiosa che essa sollevava, ma si dichiarò anche fiducioso che questo progetto avrebbe difeso—non violato—tale libertà: “Poiché lo Stato ha la responsabilità di proteggere la libertà di coscienza”, egli enfatizzò, “esso ha anche il dovere di intervenire laddove proselitismo, comunitarismo ed rifiuto dell'uguaglianza tra i sessi minacciano questa libertà fondamentale che è iscritta al centro del patto repubblicano”<sup>59</sup>. Per risolvere il problema il governo proponeva dunque ai deputati un testo intenzionalmente “corto, semplice ed equilibrato”<sup>60</sup> che proibiva solo quei segni in contrasto con la laicità ma allo stesso tempo consentiva l'espressione di un sentimento religioso ‘discreto’: “Uno studente potrà ancora indossare, se lo vuole, oggetti discreti che indicano la sua appartenenza religiosa”<sup>61</sup>, Raffarin concluse, precisando che l'espressione ‘manifestazione ostensibile’ andava “considerata come la volontà di esteriorizzare e manifestare una certa appartenenza [religiosa]”<sup>62</sup>.

L'intervento del Primo Ministro è emblematico per due motivi: da una parte esso rappresenta un condensato di molti dei temi emersi durante la discussione parlamentare che seguì, e, dall'altra, esso ricevette gli applausi della quasi totalità dei deputati presenti in aula. “Ci sono alcune controversie che attraversano le rigide frontiere dei gruppi parlamentari e delle opinioni fisse”<sup>63</sup>, un deputato di sinistra dichiarò, e la legislazione in esame ne era un esempio lampante. “Stiamo per votare una legge di coesione nazionale”<sup>64</sup>, un altro parlamentare—questa volta appartenente alla maggioranza—confermò, mentre altri commentarono che “il testo proposto dal Primo Ministro è quello di tutti i repubblicani”<sup>65</sup> e rappresenta di conseguenza “un simbolo della collegialità e quasi-unanimità sulla materia”<sup>66</sup>.

#### 4.2. Le Ragioni dell'Adozione

Ma se concerto c'è effettivamente stato, che partito hanno usato i deputati? Il primo punto di concordia è lampante: anche se la proposta di legge si occupava ufficialmente dei simboli religiosi a scuola, il vero problema era il foulard dei musulmani. “La causa generativa del nostro dibattito è il velo islamico”<sup>67</sup>, un parlamentare favorevole alla legislazione dichiarò, mentre un altro riconobbe che “quella che stiamo per votare è una legge sul velo e nessuno lo può negare”<sup>68</sup>. Questa prospettiva fu praticamente condivisa

---

<sup>55</sup> Ibidem.

<sup>56</sup> Id 9.

<sup>57</sup> Id 10.

<sup>58</sup> Ibidem.

<sup>59</sup> Ibidem.

<sup>60</sup> Ibidem.

<sup>61</sup> Id 11.

<sup>62</sup> Ibidem.

<sup>63</sup> MAMÈRE, N. (Non-Registrato, contrario). In *Débats*, 228.

<sup>64</sup> DECOCQ, C. (UMP, a favore), In *Débats*, 235.

<sup>65</sup> CLEMENT, P. (UMP, a favore). In *Débats*, 309.

<sup>66</sup> BENISTI, J.-A. (UMP, a favore). In *Débats*, 240.

<sup>67</sup> MARITON, H. (UMP, a favore). In *Débats*, 159-160.

<sup>68</sup> LE ROUX, B. (NR). In *Débats*, 219.

dall'intero emiciclo: "Tutti lo sanno: stiamo discutendo del velo islamico a scuola"<sup>69</sup>, un politico—che preferì astenersi dal voto—commentò, mentre un altro parlamentare—questa volta favorevole—sottolineò che "la vera domanda è se i rappresentanti nazionali accettano o rigettano il velo islamico nelle scuole pubbliche"<sup>70</sup>. Come dimostrano queste dichiarazioni, tuttavia, dietro il velo c'era qualcosa di ancor più rilevante, vale a dire lo spinoso tema dell'integrazione della minoranza islamica nella società francese. "E' il posto dell'Islam nella Francia di oggi che è in questione"<sup>71</sup>, un parlamentare favorevole alla legislazione commentò, mentre un altro che vi si oppose affermò apertamente che "non sono i simboli religiosi che state mettendo sotto accusa qui: questa legge riguarda il velo e l'Islam"<sup>72</sup>.

La presunta inadeguatezza normativa in materia di segni religiosi a scuola rappresenta il secondo elemento di accordo e si tradusse molto presto in un'orgogliosa riaffermazione della supremazia della politica sul diritto ed in una critica aperta alla giurisprudenza del Consiglio di Stato. Il relatore della legge, Pascal Clément, fu il primo ad aprire il fuoco e dichiarò che la confusione esistente in materia era inaccettabile e costituiva una conseguenza diretta del permissivismo dell'Alta Corte amministrativa: "Questa legge è indispensabile", egli accusò, "perchè la normativa è confusa ed il giudice amministrativo non si appoggia sui simboli religiosi—che, lo ricordo, sono ammessi dal Consiglio di Stato—ma sull'idea di ordine pubblico"<sup>73</sup>. Quanto ai suoi colleghi di partito, essi si dimostrarono ancor meno caritatevoli: "Il parere giuridico del Consiglio di Stato non ha risolto proprio un bel nulla"<sup>74</sup>, un altro deputato dichiarò, mentre un terzo sottolineò che esso era "ambiguo e non consente di combattere gli impulsi comunitaristi"<sup>75</sup>. In questo attacco alla giurisprudenza amministrativa non si può certo dire che la sinistra si sia dimostrata meno agguerrita: "La giurisprudenza sviluppatasi sulla base del parere del 1989", Laurent Fabius, già Primo Ministro socialista, dichiarò a nome del suo partito, "ha progressivamente tradito lo spirito della legge del 1905 e delle altre disposizioni sull'educazione perchè la regola è oggi la possibilità di indossare simboli religiosi, il divieto essendo limitato a casi eccezionali"<sup>76</sup>. Invero, la censura sul punto fu talmente forte che anche quei parlamentari avversi al progetto di legge condannarono il regime esistente: "E' il governo dei giudici", uno di loro dichiarò crudelmente, "ed in particolare di quelli che siedono al Consiglio di Stato, ad averci messo in questa situazione"<sup>77</sup>.

E' esattamente a causa di questa inadeguatezza giuridica, i parlamentari conclusero, che un segnale forte doveva essere inviato per contrastare il carattere precipuamente politico della questione del velo islamico—e questo rappresenta il terzo grande tema di convergenza raggiunto dal parlamento francese. "E' indispensabile legiferare", un deputato affermò, "perchè durante troppi anni i politici hanno sottovalutato il problema, dando così l'impressione che la questione fosse meramente giuridica o che riguardasse solo casi isolati. Come tutti i grandi principi repubblicani, però, la laicità è una questione eminentemente politica e questa è la ragione per cui dobbiamo oggi mandare un messaggio, un segnale ostensibile oso dire, cioè una legge"<sup>78</sup>. Ma perchè la questione del velo sarebbe politica, alcuni osservatori internazionali potrebbero chiedersi? Perchè, secondo una schiacciante maggioranza di parlamentari francesi, il velo islamico non è solo un simbolo religioso ma anche politico. "Vedere nel velo una semplice questione di fede sarebbe un errore"<sup>79</sup>, una parlamentare socialista dichiarò di fronte ai colleghi. "Il fatto, per alcune ragazze di confessione e cultura musulmana, di indossare il velo va consciamente o inconsciamente ben al di là della semplice libertà di rispettare un precetto religioso"<sup>80</sup>, un altro

---

<sup>69</sup> BILLARD, M., (NR, astenuto), p.93.

<sup>70</sup> GRAND, J.P. (UMP, a favore), p.217.

<sup>71</sup> DOSIÈRE, R. (PS, a favore). In *Débats*, 133.

<sup>72</sup> MAMÈRE, N. (NR, contrario).

<sup>73</sup> CLEMENT, P. (UMP, a favore) In *Débats*, 309.

<sup>74</sup> DES ESGAULS, M.-H. (UMP, a favore). In *Débats*, 258.

<sup>75</sup> RAOULT, E. (UMP, a favore), In *Débats*, 131.

<sup>76</sup> FABIOUS, L. (PS, a favore). In *Débats*, 277.

<sup>77</sup> VANNESTE, C. (UMP, contrario). In *Débats*, 165.

<sup>78</sup> BERTRAND, X. (UMP, a favore). In *Débats*, 201

<sup>79</sup> LACUEY, C. (PS, a favore). In *Débats*, 102.

<sup>80</sup> COUANAU, R. (UMP, a favore). In *Débats*, 168.

parlamentare appartenente al partito di maggioranza dichiarò. Una volta di più, questa posizione fu talmente diffusa che perfino quei deputati che si opposero alla legge espressero un messaggio simile: “Considero il velo soprattutto come un segno di appartenenza politica”, un parlamentare ‘ribelle’ dichiarò, “perché la religione in questa vicenda è solamente un pretesto”<sup>81</sup>.

Il velo islamico, dunque, fu almeno in parte percepito in terra francese come segno politico perché, secondo l’avviso della maggioranza dei parlamentari, esso trasmetterebbe un messaggio pericoloso tanto per i valori repubblicani quanto per le donne che lo indossano. Su questo punto, e per la sorpresa di molti osservatori internazionali, l’armonia fu travolgente e fortemente *bipartisan*. “Il velo islamico è una minaccia alla neutralità dello spazio pubblico, all’uguaglianza tra uomini e donne e, più in generale, al modello francese”<sup>82</sup>, un parlamentare commentò prima di concludere che “la questione è dunque allo stesso tempo religiosa e politica”<sup>83</sup>. I deputati socialisti si dimostrarono risolutamente d’accordo: “Il velo rappresenta, come sappiamo, un epifenomeno”, uno di essi dichiarò davanti ai colleghi. “A causa di un passaggio perverso dalla sfera religiosa a quella politica, esso trasmette—non sempre, ma spesso—proselitismo, integralismo e fanatismo islamico, i quali mirano a destabilizzare il patto repubblicano”<sup>84</sup>.

I dibattiti parlamentari ci consentono tuttavia di riscontrare qui una differenza: mentre i deputati di sinistra enfatizzarono, nei loro interventi, principalmente il carattere sessista e discriminatorio del velo, quelli appartenenti alla maggioranza di governo sottolinearono con maggior vigore l’associazione tra velo, islamismo e fondamentalismo. “Se affermiamo che indossare un velo a scuola è inaccettabile”, un deputato socialista dichiarò a nome dei colleghi, “è prima di tutto a causa del principio di uguaglianza tra uomini e donne”. Questo era il punto chiave per i socialisti: il velo islamico era l’emblema non di uno scontro tra culture ma di un conflitto tra ruoli sessuali che era inaccettabile considerato l’impegno della Francia nei confronti dell’uguaglianza tra uomini e donne. “Indossare il velo a scuola non è solo una sfida all’ideale francese della laicità”, un altro parlamentare di sinistra commentò, “è anche una dichiarazione sui doveri specifici che ci si aspetta da una donna, perchè quest’ultima deve nascondere i propri capelli in modo tale da non risvegliare il desiderio maschile”<sup>85</sup>. Anche i deputati del centro-destra citarono i diritti delle donne, ma il loro supporto per il progetto in esame si focalizzò soprattutto sul fatto che questo capo di abbigliamento trasmetterebbe un disdegno implicito nei confronti dei valori della Repubblica Francese: “Indossare il velo islamico in classe”, un parlamentare della maggioranza di governo dichiarò, “pone un grosso problema alla nostra società perchè rompe il patto, spesso tacito, che unisce i cittadini francesi”<sup>86</sup>. Questo patto è parzialmente basato sul fatto che “non è normale che alcuni bambini indossino segni di appartenenza religiosa a scuola”<sup>87</sup> perchè l’idea di base del sistema educativo francese è quella di un luogo neutrale fondato sull’uguaglianza e senza distinzioni comunitarie o etniche. “La scuola pubblica ha il dovere di proteggere i giovani contro quelle influenze che, lungi dall’emanciparli o da permettere loro di effettuare una scelta libera, li legano e li minacciano”<sup>88</sup>, fu sottolineato durante il dibattito in aula.

La conseguenza di quanto precede rappresenta il quinto fondamentale punto di convergenza sulla questione del velo islamico e riguarda la natura simbolica del progetto di legge di cui il parlamento si trovava investito. Si tratta, i deputati francesi convennero, di un testo fondamentale perchè esprime un messaggio che ha per destinatari non solo la Francia ed i francesi ma anche il mondo in generale ed il mondo musulmano in particolare. “Dobbiamo rispondere ad un simbolo con un simbolo”, commentò un deputato durante il dibattito. “Allo stesso modo in cui il velo è divenuto il simbolo di un Islam proselita strumentalizzato da una minoranza di musulmani, la legge deve porsi come contro-simbolo”<sup>89</sup>. Ma cosa rappresenta esattamente quest’icona legislativa? Secondo una maggioranza di parlamentari, essa incarna il

---

<sup>81</sup> LE FUR, M. (UMP, contrario). In *Débats*, 92.

<sup>82</sup> MARITON, H. (UMP, a favore). In *Débats*, 159-160.

<sup>83</sup> *Ibidem*.

<sup>84</sup> DOSIERE, R. (PS, a favore). In *Débats*, 136.

<sup>85</sup> BOURGUIGNON, P. (PS, a favore). In *Débats*, 237.

<sup>86</sup> COUANAU, R. (UMP, a favore), In *Débats*, 168.

<sup>87</sup> BRUNEL, C. (UMP, a favore). In *Débats*, 206.

<sup>88</sup> PERISSOL, P.-A. (UMP, a favore). In *Débats*, 150.

<sup>89</sup> DOMERGUE, J. (UMP, a favore). In *Débats*, 187.

trionfo della libertà contro l'oppressione del fanatismo religioso—e quella dei principi repubblicani sulle spinte comunitariste. “Questa legge è importante per il valore del suo messaggio”, fu sottolineato in aula, “un messaggio dalla Francia, un messaggio da tutti i repubblicani, un messaggio di rilevanza nazionale contro tutte le minacce di proselitismo a scuola e contro i valori francesi, un messaggio di supporto per tutti coloro che vivono nel terrore di dover un giorno indossare il velo, un messaggio a tutti coloro che vogliono integrarsi nella Repubblica e nel suo spazio di libertà”<sup>90</sup>. La legge non fu però solo destinata alla Francia ed ebbe fin dall'inizio una forte dimensione internazionale: “Questo messaggio è anche rivolto al mondo, a questo mondo globalizzato che mescola popoli ed idee”, un deputato sottolineò, “per mettere in chiaro che dove sventola la bandiera della Francia, lì è il diritto della Repubblica Francese che si applica”<sup>91</sup>. I parlamentari, e particolarmente quelli della maggioranza, evidenziarono dunque in questo modo il loro disprezzo per il multiculturalismo à l'anglosaxonne, considerato contrario all'idea stessa di Francia: “Altre democrazie hanno, sembra, scommesso sulla giustapposizione di comunità etniche e religiose che, segregate nel loro proprio circolo ristretto, si ignorano a vicenda e rifiutano di coesistere”, un onorevole rilevò. “La scelta della Francia consiste al contrario nel far vivere i propri cittadini in uno spazio comune, indipendentemente dalla loro appartenenza etnica o religiosa”<sup>92</sup>. Questo, spiegavano i deputati, implica necessariamente la creazione di uno spazio neutrale nelle scuole dove alcune limitazioni al simbolismo religioso sono indispensabili, anche al costo di produrre un'ennesima *exception française*: “Con questa legge noi riaffermiamo la scelta di una società”, un altro deputato osservò. “Altri paesi accettano, apparentemente senza alcun problema o discussione, i segni visibili nella sfera pubblica. Noi no”<sup>93</sup>.

C'è un ultimo, curioso aspetto di convergenza che vale la pena di sottolineare prima di concludere quest'analisi dei dibattiti parlamentari. Un numero significativo di deputati, infatti, confessò durante la discussione un senso di iniziale difficoltà—per alcuni addirittura ostilità—nei confronti di una legge sui simboli religiosi a scuola. Questi parlamentari temevano, in particolare, degli effetti negativi sulla libertà di espressione degli studenti. Eppure la maggioranza di queste persone recalcitranti si è alla fine unita ai loro colleghi ed ha non solo votato a favore della legge ma anche sperimentato una sorta di conversione rispetto alla loro posizione iniziale—una conversione causata tipicamente dalle audizioni parlamentari che hanno preceduto il dibattito alla camera o dagli incidenti relativi al velo islamico in un certo numero di scuole. “Come molti altri parlamentari”, un deputato confessò, “ho esitato a lungo, credendo che la semplice applicazione dei regolamenti scolastici sarebbe stata sufficiente. Ma un certo numero di discussioni e fatti mi hanno convinto del contrario”<sup>94</sup>. Tra questi, questo politico di destra menzionò per esempio “alcuni incidenti fortemente mediatizzati, i problemi riscontrati durante le ore di ginnastica ed educazione fisica, le pressioni per fare in modo che alcune parti del programma scolastico non siano insegnate, le proteste per le strade delle donne coperte dal velo—tutti questi fatti mi hanno indotto a votare la legge”<sup>95</sup>. Il velo aveva quindi assunto, per un numero considerevole di parlamentari, un significato ben superiore a quello di semplice segno religioso—era diventato in qualche modo una minaccia in sé e la legge si era trasformata di conseguenza in uno strumento utile a difendere la Francia dall'assalto di queste forze ‘occulte’. Fu dunque l'effetto combinato di queste intimidazioni—reali o percepite—al sistema educativo francese che convinsero i parlamentari ‘incerti’ a sostenere la legge.

## 5. UNA LEGGE SENZA DELITTO O SENZA DIRITTO?

“Caro Signor Ministro, mi consenta di porle una domanda”, un deputato chiese al responsabile del dicastero dell'educazione durante la discussione in aula. “Oggi lei indossa una cravatta. Ma la indossa in modo ostensibile oppure ostentatorio?” “Ostensibile”, rispose il Ministro. “Ma la lascia solo cadere sulla

<sup>90</sup> BIANCHERI, G. (UMP, a favore). In *Débats*, 191.

<sup>91</sup> HERTH, A. (UMP, a favore). In *Débats*, 276.

<sup>92</sup> BARROT, J. (UMP, a favore). In *Débats*, 312.

<sup>93</sup> BERTRAND, X. (UMP, a favore). In *Débats*, 202.

<sup>94</sup> REISS, F. (UMP, a favore). In *Débats*, 272.

<sup>95</sup> Ibidem.

sua camicia, potrei pensare che non è ostensibile. Altri diranno che sporge leggermente e che è ostentatoria. Come vede, caro Ministro, entriamo qui in discussioni davvero bizantine.”<sup>96</sup>

Questo scambio parlamentare è emblematico delle difficoltà giuridiche sollevate dalla legge francese sui simboli religiosi a scuola. Proibisce essa un comportamento (come l’uso dell’avverbio ‘ostensibilmente’ suggerisce) oppure un segno (come l’ostilità parlamentare nei confronti del velo islamico indica)? Il fatto che, alla fine dei dibattiti, nemmeno i deputati che votarono a favore della legge conoscessero la risposta è sintomatico della nebulosità che circonda questa disposizione normativa: “Come molti tra noi”, un politico dell’UMP confessò, “attendo impazientemente la circolare di applicazione che è in fase di redazione e che chiarirà gli obblighi fissati dalla legge”<sup>97</sup>. Il problema è che a questo documento—emesso dal Ministro François Fillon nel maggio del 2004—fu dato da subito un compito disperato perchè esso doveva descrivere un’idea—quella di “simboli attraverso i quali uno studente manifesta ostensibilmente un’appartenenza religiosa”—per sua natura altamente imprecisa. Non è quindi sorprendente, dicono i critici, che la Circolare Fillon non sia riuscita a risolvere l’enigma: “I segni e gli abiti che sono proibiti sono quelli che portano qualcuno ad essere immediatamente riconosciuto per la sua appartenenza religiosa, come il velo islamico, qualunque nome gli si dia, la kippa ed una croce di dimensioni manifestamente eccessive”<sup>98</sup>, il documento recita. Il fatto di aver spiegato l’aggettivo ‘ostensibilmente’ attraverso uno standard di ‘riconoscimento immediato’, tuttavia, potrebbe avere creato più problemi di quanti ne abbia risolti: a parte il fatto che anche i segni discreti sono ‘immediatamente riconoscibili’, è chiaro infatti che un’interpretazione—ed un’interpretazione necessariamente soggettiva—sarà in futuro indispensabile per stabilire se il simbolo religioso indossato dallo studente (i) rientra tra quelli che manifestano ostensibilmente un’appartenenza religiosa; (ii) è discreto (iii) è immediatamente riconoscibile; (iv) ed infine fa parte della categoria automaticamente proibita di “veli, kippa e croci di dimensioni manifestamente eccessive”<sup>99</sup>. In nome della laicità, quindi, i capi d’istituto—e dunque i giudici—sono chiamati a pronunciarsi sul carattere religioso di certi simboli, il che è raramente una missione gratificante e potrebbe essere fonte di quegli stessi dubbi interpretativi che i deputati hanno tanto rimproverato al Consiglio di Stato. Per fortuna che, a sentire il Presidente della Camera, questa doveva essere “una legge che fissa dei criteri chiari, semplici e facili da comprendere per chiunque”<sup>100</sup>! Con l’adozione di una soluzione a metà strada tra il criterio della visibilità e quello dell’ostensibilità, al contrario, la legge e la circolare hanno compromesso i vantaggi del primo parametro (chiarezza ed imparzialità verso le religioni—ma, si noti bene, non verso la religione) senza ottenere quelli del secondo (moderazione) e sembra quindi aver ottenuto in un certo senso ‘il peggiore dei mondi possibili’.

Se i dubbi giuridici intorno alla legge 228 del 2004 sono significativi, la sua interpretazione politica è molto più semplice. A dispetto del suo riferimento ai ‘segni religiosi’, infatti, non c’è dubbio che la legislazione sia stata approvata come risposta ai problemi (reali o presunti) posti dal velo islamico nelle scuole francesi. La vera questione è sempre stato il velo—nessuno potrebbe sostenere seriamente che kippa ebraiche e croci cristiane abbiano mai rappresentato un problema—ed i dibattiti all’Assemblea Nazionale non lasciano dubbi quanto all’ ‘allergia’ francese per il velo islamico.

Ma da dove arriva questa allergia, ci si potrebbe chiedere? Anche se la risposta non si presta certo a facili semplificazioni, la storia legislativa della legge 228 suggerisce che essa è in parte il risultato del travagliato passato religioso del paese (che si è tradotto in una certa disillusione, se non ostilità, nei confronti del fatto religioso); in parte l’effetto psicologico di eventi legati alle esperienze coloniali della Francia (come per esempio la guerra d’Algeria); ed in parte il prodotto dell’11 Settembre 2001 e della

<sup>96</sup> NERI, A (PS, a favore), 205.

<sup>97</sup> REMILLER, J. (UMP, a favore), 244.

<sup>98</sup> « Les signes et tenues qui sont interdits sont ceux dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse tels que le voile islamique, quel que soit le nom qu’on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive ». JOURNAL OFFICIEL, *Circulaire Relative à la Mise en Oeuvre de la Loi n.2004-228 du 15 Mars 2004 Encadrant, en Application du Principe de Laïcité, le Port des Signes ou de Tenues Manifestant une Appartenance Religieuse dans les Ecoles, Collèges et Lycées Publiques*, in JOURNAUX OFFICIELS, *Application du Principe de Laïcité*, cit, 324-5.

<sup>99</sup> Ibidem.

<sup>100</sup> DEBRÉ, J.L. (UMP, non-votante). In *Débats*, cit, 5

crescente islamophobia della società francese. “L’Islam fa paura”, un membro del Consiglio di Stato ha dichiarato all’autore di questo articolo durante un’intervista a Parigi, “e questa legge è l’espressione di quella paura”<sup>101</sup>. La Francia, in altre parole, sembra attraversare una crisi d’identità e la legge sui simboli religiosi a scuola è lungi dal rappresentarne l’unico sintomo: nel Febbraio del 2005, per esempio, il parlamento francese approvava—esattamente un anno dopo la legge 228—un testo che imponeva ai programmi scolastici di “riconosce il ruolo positivo della presenza francese all’estero, particolarmente in Nordafrica”<sup>102</sup>. Anche se questo passaggio è stato poi abrogato a causa delle proteste nelle ex-colonie e del (tardivo) intervento del Presidente Chirac, esso è tuttavia emblematico dell’ansietà del Paese nei confronti del proprio futuro—ed del proprio passato. Il titolo di un libro uscito recentemente in Francia—“La società della Paura”<sup>103</sup>—illustra perfettamente questa situazione.

La Francia è stata ampiamente criticata per tutto questo. Ma se da una parte queste critiche sono interamente appropriate, c’è una certa tendenza a condannare la legge francese come mero estremismo anti-religioso. Questa descrizione è allo stesso tempo comprensibile ed insufficiente. E’ senz’altro verso che una parte consistente dei simboli religiosi—contrariamente ai segni di altra natura—sono ora proibiti nelle scuole francesi. Ma non si dimentichi che, come dimostra la storia parlamentare, l’obiettivo principale della legge non furono i segni religiosi ma il velo islamico—e le acrobazie verbali utilizzate per giustificare il vocabolario legislativo riflettono questa parzialità di fondo. Se l’Islam non fosse la seconda religione di Francia e se non fosse visto come una minaccia crescente, in altre parole, la legge sarebbe stata con tutta probabilità impensabile e la kippa e le croci cristiane—anche quelle di dimensioni ‘manifestamente eccessive’, ammesso che ce ne siano—sarebbero ancora ammesse nelle scuole francesi. Questi simboli religiosi costituiscono tutto sommato un danno collaterale dell’allergia dei politici francesi verso il velo islamico. Come un membro anziano del Consiglio di Stato ha ribadito a questo autore, “La questione non è di essere a favore o contro il velo—quest’ultimo può, ed invero deve, essere bandito se causa problemi in classe. Ma con questa legge ogni singolo velo è considerato un problema, e questo non è accettabile”<sup>104</sup>.

C’è un’altra, conclusiva lezione che dovrebbe essere tratta dall’esperienza della legge francese: quest’ultima costituisce un’impresa eminentemente politica—l’orgogliosa risposta dei deputati transalpini a quello che essi considerarono come uno stallo giuridico—e rappresenta per certi versi il trionfo della politica sul diritto. “Il parere del Consiglio di Stato del 1989 ebbe come risultato di autorizzare certi segni religiosi”, il Ministro dell’Educazione dichiarò candidamente in Parlamento, “ma d’ora in poi essi saranno chiaramente proibiti e la circolare del 1994 scritta da François Bayrou avrà finalmente valore di legge”<sup>105</sup>. Dopo dieci anni di tentativi e discussioni—e dopo quindici anni di controversie con il giudice amministrativo—la scelta politica si era finalmente trasformata in diritto ed il velo islamico—assieme agli altri segni ‘discreti’ (qualunque cosa ciò significhi)—è ufficialmente considerato ‘ostensibile’ e dunque proibito in Francia.

Durante i travagliati anni della Terza Repubblica, un politico francese espresse il suo limitato rispetto per la legge con un’espressione che diventò presto famosa: “Ho preso la mia decisione”, disse, “fate entrare i giuristi”<sup>106</sup>. Sembra che i tempi non siano poi così cambiati.

---

<sup>101</sup> Mia intervista realizzata il 27 Settembre 2005.

<sup>102</sup> MONDE, *Colonisation: Les Aléas d’un Alinéa*, 29 Gennaio 2006. Si veda anche LE MONDE, *Globalement Négatif*, 20 Dicembre 2005.

<sup>103</sup> LAMBERT, C. *La Société de la Peur*, Paris: Plon, 2005.

<sup>104</sup> Mia intervista realizzata il 28 Settembre 2005.

<sup>105</sup> FERRY, L. (Ministro dell’Educazione). In *Débats*, cit, 113.

<sup>106</sup> In PFERSMANN, O-TIMSIT, G. (cur), *Raisonnement Juridique et Interprétation*, Paris: Publications de la Sorbonne, 2001, 7.